

Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Condizioni generali
Disposizioni di base (DB-CGAR 2006)

Edizione 2011

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

Condizioni generali

Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea

Sono equiparati allo stipulante: L'assicurato e quanti sono incaricati della direzione o della sorveglianza delle aziende dello stipulante o dell'assicurato.

A Durata dell'assicurazione

Art. 1 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione entra in vigore alla data indicata nel medesimo documento e copre i danni causati durante il periodo della sua durata. Se è stato concluso per un anno o per un periodo più lungo, esso si rinnova di anno in anno se non viene disdetto, per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza.

La disdetta è considerata valida se perviene alla Basilese o allo stipulante al più tardi il giorno precedente l'inizio del suddetto periodo di tre mesi.

Art. 2 Disdetta in caso di sinistro

Se la Basilese, in un caso di sinistro, deve fornire una prestazione, il contratto può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti, ma al più tardi all'atto del pagamento dell'indennizzo.

Se il contratto è disdetto, la responsabilità della Basilese si estingue dopo 14 giorni dal momento della ricezione dell'avviso di disdetta dalla controparte.

Il premio per il periodo assicurativo in corso resta alla Basilese, se lo stipulante disdice il contratto durante l'anno che ha seguito la conclusione dello stesso.

B Limiti della copertura

Art. 3 Somma assicurata

La somma assicurata costituisce, per ogni evento dannoso, il limite massimo del risarcimento ivi comprese le spese. La stessa può essere aumentata mediante convenzione prima dell'inizio del rischio e mediante sovrappremio.

Allor quando diversi danneggiati sono colpiti dal medesimo evento, il totale delle indennità versate dalla Basilese è limitata alla somma assicurata.

Nei limiti della copertura accordata i danni sono rimborsati integralmente fino a concorrenza della somma assicurata (assicurazione al «primo rischio»).

C Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante

Art. 4 Obbligo d'avviso alla conclusione del contratto

Lo stipulante deve comunicare spontaneamente alla Basilese tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

L'obbligo sussiste anche quando si possa supporre che dette circostanze siano già note alla Basilese o al suo rappresentante.

Quando viene stipulata un'assicurazione per conto di terzi o da un rappresentante dello stipulante, devono essere comunicate alla Basilese anche le circostanze che sono o che dovrebbero essere note all'assicurato o al suo rappresentante.

Ogni forma di reticenza o di inganno, ogni dichiarazione falsa o inesatta rende il contratto nullo.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Qualora lo stipulante causi un sostanziale aggravamento del rischio, la Basilese non sarà per il futuro più vincolata al contratto. Se l'aggravamento del rischio si verifica indipendentemente dalla volontà dello

stipulante, quest'ultimo deve darne comunicazione alla Basilese non appena ne viene a conoscenza. In caso contrario la copertura assicurativa termina con il verificarsi dell'aggravamento del rischio.

D Calcolo, pagamento e rimborso del premio

Art. 6 Modo di applicazione

Lo stipulante è tenuto a fornire alla Basilese i dati necessari per il calcolo dei premi. Egli deve inoltre rimediare ad eventuali errori o omissioni non appena ne viene a conoscenza.

La Basilese ha il diritto di controllare tutti i documenti dello stipulante concernenti gli ordini assicurati. Essa si impegna ad osservare la massima discrezione.

Art. 7 Violazione intenzionale dell'obbligo di notifica

Se lo stipulante, intenzionalmente, non ha fornito in tempo le indicazioni necessarie per il calcolo del premio o ne ha fornite di non conformi a verità, l'obbligo di prestazione della Basilese è sospeso dal momento in cui è stato violato l'obbligo di notifica. Inoltre la Basilese può annullare il contratto di assicurazione senza preavviso, mantenendo il diritto al premio fino all'estinzione dello stesso.

Art. 8 Pagamento del premio

Il premio viene a scadenza con l'emissione della fattura. Se il premio venuto a scadenza non è stato pagato, lo stipulante viene diffidato per iscritto – sotto comminatoria delle conseguenze della mora – ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida.

Se questa diffida rimane senza effetto, la Basilese può:

- a) far valere i suoi diritti per via legale, nonché
- b) oppure rifiutare la copertura assicurativa dei trasporti successivi, fino al pagamento del premio scaduto.
- c) oppure disdire senza preavviso il contratto di assicurazione.

Art. 9 Compensazione dei premi con i sinistri

La Basilese può compensare i premi scaduti con gli indennizzi dovuti.

Art. 10 Rimborso del premio

In caso di scioglimento anticipato del contratto di assicurazione, il premio è dovuto solo per il periodo di assicurazione fino all'estinzione del contratto. Restano riservate le disposizioni secondo l'art. 2.

E Obblighi in caso di sinistro

Art. 11 Avviso di sinistro, valutazione delle circostanze del danno e misure di salvataggio

Lo stipulante deve notificare immediatamente alla Basilese ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza e ogni pretesa di risarcimento formulata nei suoi confronti. Egli deve inoltre adeguarsi alle istruzioni della Basilese, nonché fornirle il suo aiuto nell'accertamento delle circostanze del sinistro e nel respingere le pretese ingiustificate. In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare immediatamente i provvedimenti necessari per conservare e salvare le merci, nonché per limitare il danno. La Basilese può anche intervenire direttamente. In caso di incidente della circolazione o di furto, si deve avvisare immediatamente la polizia ed esigere un processo verbale.

Senza il consenso della Basilese lo stipulante non è autorizzato a riconoscere, neppure parzialmente, pretese di risarcimento, né ad effettuare a chi formula dette pretese pagamenti impegnativi per la Basilese, né ad accettare l'offerta di risarcimento fatta da terzi.

Art. 12 Salvaguardia del diritto di rivalsa

Deve essere salvaguardato il diritto di rivalsa nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili del danno.

Art. 13 Violazione degli obblighi

In caso di violazione di uno degli obblighi suddetti, la Basilese è liberata da ogni obbligo di prestazione.

F Richiesta di indennizzo e determinazione della responsabilità

Art. 14 Richiesta di indennizzo

Chi inoltra una domanda di indennizzo deve dimostrare di aver subito un danno per il quale la Basilese deve probabilmente risponderne. A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al conteggio del danno tutti i documenti necessari (fatture, lettere di vettura, rapporti di polizia, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti, ecc.).

Le merci danneggiate non possono essere messe a disposizione della Basilese.

Art. 15 Determinazione della responsabilità

In caso di dubbio sulla responsabilità dello stipulante, la Basilese può esigere a sue spese che la controversia tra lo stipulante e la persona che ha avanzato delle pretese venga risolta per via giudiziaria.

Le misure richieste dalla Basilese per constatare, limitare o prevenire un danno, nonché per salvaguardare o esercitare i diritti di rivalsa, non implicano il riconoscimento del danno.

G Questioni giuridiche

Art. 16 Obbligo di pagamento

Il diritto all'indennizzo matura 4 settimane dall'invio di tutti i documenti che consentono alla Basilese di verificare la legittimità delle pretese ad essa avanzate.

Art. 17 Esercizio del diritto di rivalsa

Lo stipulante deve cedere alla Basilese tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Detta cessione diventa efficace non appena la Basilese ha adempiuto al suo obbligo di prestazione. Se la Basilese lo richiede, lo stipulante deve firmare una dichiarazione di cessione.

La Basilese può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa a nome proprio. La Basilese sostiene le spese. Essa è autorizzata a designare e ad istruire il legale dello stipulante.

Art. 18 Prescrizione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

Art. 19 Diritto applicabile e foro competente

Il contratto soggiace al diritto svizzero. Il foro è Basilea, Svizzera, se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.

Art. 20 Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 non sono applicabili: Art. 2, 3, 3a, 6, 14 (capoversi 2 – 4), 20, 21, 28 a 32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 64 (capoversi 1 – 4), 72 (capoverso 3).

Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni del contratto di assicurazione non vi derogano.

Art. 21 Comunicazioni alla Basilese

Tutte le comunicazioni destinate alla Basilese vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all'agenzia che ha emesso il contratto di assicurazione.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch